

Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in Emilia-Romagna

? CHE COSA È

L'autorizzazione garantisce che le attività sanitarie si svolgano in condizioni di piena sicurezza per chiunque utilizzi strutture sanitarie, da quelle più semplici, come taluni ambulatori medici, a quelle più complesse, come gli ospedali.

Tutte le strutture sanitarie, comprese alcune categorie di studi professionali, devono essere soggette al regime di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Relativamente ad alcune tipologie di strutture, in particolare quelle che espletano attività di natura ospedaliera, la legge richiede anche una autorizzazione alla realizzazione della struttura, rilasciata dalla Regione.

I requisiti richiesti per le diverse attività variano secondo la complessità dell'organizzazione necessaria per esercitare l'attività.

La legge stabilisce un procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari, che si conclude con il rilascio di un provvedimento di autorizzazione da parte del Sindaco.



GLI ELEMENTI DI CAMBIAMENTO

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 23 febbraio 2004 la Regione Emilia-Romagna ha introdotto una serie di innovazioni.

Le principali riguardano:

- ◆ la definizione di nuovi requisiti autorizzativi mirati ad accentuare le tematiche riguardanti la prevenzione e il controllo dei rischi biologici e ambientali delle strutture sanitarie;
- ◆ la separazione tra requisiti previsti da normativa specifica della sanità e requisiti previsti da norme a carattere generale, quali quelle in tema di sicurezza, barriere architettoniche, ecc.;
- ◆ l'estensione dell'autorizzazione ad alcune categorie di studi professionali quali quelli odontoiatrici, chirurgici e quelli ove vengono effettuate procedure diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- ◆ la ridefinizione del percorso di adeguamento ai requisiti per le strutture già esistenti o già autorizzate. È stata introdotta la possibilità di autorizzazioni per "parti" di un'unica struttura

edilizia. Infatti, si prevede che il provvedimento di autorizzazione possa essere articolato in provvedimenti separati, riguardanti ogni singola struttura o anche aree organizzative interne dotate di autonomia operativa. Nel momento in cui l'intera struttura sarà in possesso di tutti i requisiti, si prevede l'emanazione di un unico, complessivo, provvedimento di autorizzazione.



I REQUISITI

La legge prevede requisiti di carattere strutturale ed impiantistico, relativi alla sede fisica di attività, di carattere tecnologico relativi alle attrezzature e di carattere organizzativo, prevalentemente riguardanti il personale necessario.

Sono stati stabiliti requisiti di carattere generale, in quanto riferiti a tutte le diverse tipologie di strutture, e requisiti specifici, riguardanti l'esercizio delle singole attività sanitarie.

I nuovi requisiti si applicano:

- ◆ alle strutture realizzate dopo il 23 febbraio 2004 (data di adozione della DGR 327/2004);
- ◆ agli studi odontoiatrici;

- ◆ agli studi professionali dedicati ad attività chirurgiche e a quelli utilizzati per procedure diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Le strutture in corso di realizzazione alla data di adozione della DGR 327/2004, in possesso del permesso di costruire rilasciato dal Comune, possono optare tra i requisiti previsti dalla precedente normativa regionale e quelli attuali.

IL PERCORSO

Il rappresentante legale della struttura pubblica o privata e il professionista, titolare dello studio

professionale, presentano domanda al Comune.

Il Comune si avvale del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio per l'accertamento dei requisiti previsti e, sulla base del parere espresso, emette il provvedimento di autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui si accerti la mancanza di uno o più requisiti il Comune notifica gli eventuali adempimenti da seguire assegnando un tempo massimo per la loro esecuzione.

Il Comune e il Dipartimento di Sanità pubblica possono verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti previsti per le strutture autorizzate, ma la legge regionale

stabilisce che, di norma, la permanenza degli stessi sia verificata ogni quattro anni, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura.

INFORMAZIONI UTILI

Per maggiori informazioni:
<http://www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan/aree/accred/accreditamento/index.htm>

Strutture e funzioni per la cui autorizzazione sono previsti requisiti specifici (aggiornamento maggio 2006)

Ambulatorio chirurgico	Day surgery
Ambulatorio endoscopico	Hospice
Ambulatorio medico	Laboratorio analisi
Ambulatorio/studio odontoiatrico	Medicina nucleare e attività di terapia radiometabolica
Anatomia patologica	Odontoiatri
Area di degenza	Poliambulatorio
Attività di radioterapia	Presidi ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione
Attività diagnostica per immagini	Pronto soccorso
Blocco operatorio	Punto nascita-Blocco parto in strutture di ricovero
Centrale di sterilizzazione	Punto prelievo
Centri ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione	Residenza sanitaria psichiatrica
Centro di osservazione e diagnosi per persone dipendenti da sostanze d'abuso	Rianimazione e terapia intensiva
Centro di salute mentale	SerT
Centro dialisi	Servizi e Centri di medicina trasfusionale
Centro diurno psichiatrico	Servizio farmaceutico
Comunità pedagogico/terapeutica residenziale tossicodipendenti	Servizio mortuario
Comunità pedagogico/terapeutica semiresidenziale tossicodipendenti	Struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso con figli minori (o donne in gravidanza)
Consultorio familiare	Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso affette da patologie psichiatriche
Day hospital	Terapia intensiva neonatale
Day hospital psichiatrico	Unità o punti fissi di raccolta sangue